



TUTTO QUELLO CHE
SERVE, QUANDO SERVE

Congedi straordinari per i dipendenti pubblici a seguito dei decreti-legge n. 9/2020 e n. 18/2020 in materia di coronavirus

D.L. 2 marzo 2020, n. 9 e D.L. 17 marzo 2020, n. 18

“È prevista l’equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19 (per il settore pubblico l’equiparazione era inserita nel d.l. del 9 marzo 2020).”

Congedi parentali

(artt. 23 e 25, D.L. n. 18/2020)

Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e **per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni**, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico, hanno diritto a fruire, **per i figli di età non superiore ai 12 anni**, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una **indennità pari al 50% della retribuzione**, con esclusione della tredicesima mensilità e ogni altro trattamento accessorio (art. 23 D.Lgs. n. 151/2001). I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche, sono convertiti nel congedo (riportato sopra) con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

MyO S.p.a.

Via Santarcangiolo, 6 - 47824 Poggio Torriana (RN)

T +39 0541 311311

www.myo.it info@myo.it



TUTTO QUELLO CHE
SERVE, QUANDO SERVE

Fruizione

La fruizione dei congedi suddetti, è riconosciuta **alternativamente ad entrambi i genitori**, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il limite di età di 12 anni, non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

L'erogazione delle indennità illustrate, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

Le indennità in parola, sono riconosciute nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

I genitori lavoratori dipendenti con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni

A condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

MyO S.p.a.

Via Santarcangiolese, 6 - 47824 Poggio Torriana (RN)

T +39 0541 311311

www.myo.it info@myo.it



TUTTO QUELLO CHE
SERVE, QUANDO SERVE

Art. 24, D.L. n. 18/2020

(Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, L. 5 febbraio 1992, n. 104)

Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, è **incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.**